

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

proposta di deliberazione n. 7/26

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

concernente:

**DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI MEDIANTE
L'OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PENSILINE
NELLE AREE ADIBITE A PARCHEGGIO**

*(articolo 121, secondo comma, della Costituzione,
articolo 121 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)*

a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Mancinelli, Seri, Caporossi, Nobili

presentata in data 22 ottobre 2026

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Visto l'articolo 121 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

Vista la proposta di deliberazione presentata dai Consiglieri Ruggeri, Mancinelli, Seri, Caporossi, Nobili;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di legge di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria che l'accompagnano;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei Deputati.

Allegato A**PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE****DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI MEDIANTE
L'OBLIGO DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PENSILINE
NELLE AREE ADIBITE A PARCHEGGIO****RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente proposta di deliberazione, presentata dall'Assemblea legislativa della Regione Marche ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, intende introdurre una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, valorizzando le superfici già impermeabilizzate ed antropizzate e minimizzando, per quanto possibile, il consumo di suolo naturale.

I grandi parcheggi all'aperto rappresentano una delle superfici urbane maggiormente idonee alla transizione energetica: si tratta di aree già impermeabilizzate, collegate alle reti infrastrutturali ed elettriche e situate in prossimità di centri commerciali, industriali, nodi di trasporto, strutture sanitarie e sportive.

Mentre la Regione Marche sta procedendo con la pianificazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione (PIZAT Marche e PREC 2030) e con atti di indirizzo diretti sulle proprietà regionali e sanitarie (DGR n. 180 del 24/02/2026), risulta indispensabile dotare il Paese di un quadro normativo statale chiaro ed efficace, simile a quanto già sperimentato con successo in altri Paesi europei.

In Francia, la legge nazionale sulla transizione energetica e la solarizzazione impone l'installazione di pensiline fotovoltaiche sui parcheggi all'aperto sopra determinate soglie dimensionali.

In Germania, diversi Länder hanno introdotto l'obbligo di copertura fotovoltaica per i nuovi parcheggi e per quelli in ristrutturazione.

Infine l'aggravarsi della crisi energetica internazionale rende la sovranità energetica e le rinnovabili un tema di sicurezza nazionale ed economica per famiglie e imprese.

Con la presente proposta di legge statale, si stabilisce l'obbligo per i parcheggi pubblici e privati con capienza superiore a 70 posti auto (sia di nuova realizzazione sia esistenti) di coprire almeno il 50% della superficie di sosta con pensiline dotate di impianti fotovoltaici.

L'adozione di questa norma garantisce molteplici benefici ambientali ed economici:

- produzione di energia pulita distribuita senza alcun consumo aggiuntivo di suolo naturale;
- mitigazione dell'effetto "isola di calore" grazie all'ombreggiamento dei veicoli nelle stagioni calde;
- integrazione con la mobilità elettrica, grazie alla predisposizione di colonnine di ricarica collegate direttamente all'impianto;
- riduzione dei costi energetici per le attività produttive, commerciali e di servizio adiacenti.

Sono opportunamente previste esenzioni e deroghe in caso di vincoli paesaggistici e culturali insuperabili o di oggettiva impossibilità tecnica ed economica.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

La presente proposta da presentare alle Camere non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto di carattere ordinamentale.

Art. 1*(Finalità e oggetto)*

1. Questa legge reca disposizioni finalizzate ad accelerare la transizione energetica, incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili e contenere il consumo di suolo attraverso l'installazione obbligatoria di impianti fotovoltaici su pensiline nelle aree adibite a parcheggio all'aperto, pubbliche e private.

Art. 2*(Obbligo di copertura fotovoltaica dei parcheggi)*

1. I parcheggi all'aperto di nuova realizzazione ed esistenti, ad uso pubblico o privato, con una capacità complessiva superiore a 70 posti auto, devono essere dotati, per una quota non inferiore al 50 per cento della superficie destinata alla sosta dei veicoli, di strutture di copertura (pensiline) con impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

2. Per i parcheggi esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge, l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 deve avvenire entro il termine di tre anni dalla medesima data.

Art. 3*(Deroghe ed esenzioni)*

1. L'obbligo di cui all'articolo 2 non si applica qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) sussistenza di vincoli di tutela previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nei casi in cui le competenti Autorità esprimano un motivato diniego non superabile con adeguate soluzioni progettuali;
- b) manifesta impossibilità tecnica connessa all'ombreggiamento permanente causato da edifici o ostacoli naturali immodificabili;
- c) casi in cui i costi di sproporzione tecnica ed elettrica per la connessione alla rete rendano l'intervento manifestamente antieconomico.

Art. 4*(Semplificazione procedurale e strumenti urbanistici)*

1. Le Regioni e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del

territorio e pianificazione energetica, adeguano i propri regolamenti ed elaborano procedure autorizzative semplificate per la realizzazione delle pensiline fotovoltaiche di cui a questa legge.

Art. 5

(Integrazione con la mobilità sostenibile)

1. Gli impianti installati sulle pensiline di copertura dei parcheggi possono essere integrati con punti e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, favorendo la sinergia tra produzione da fonte rinnovabile e mobilità a zero emissioni.

Art. 6

(Sanzioni)

1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 2 e in assenza delle condizioni di deroga previste dall'articolo 3, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria parametrata alla superficie non adeguata, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.